

Pl/sf

Chieti, 12.03.1996

0110

Spett.li  
OO.SS. Regionali

- FILT CGIL
- FIT CISL
- UIL TRASPORTI
- FAISA CISAL

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di accordo per trasferte e indennità di soccorso

In riferimento all'oggetto, si inviano in allegato n. 2 ipotesi di accordo redatte al fine di dirimere le controversie interpretative della disciplina aziendale degli istituti in questione.

Certi di aver correttamente interpretato lo spirito delle Vs. richieste, vorrete cortesemente inviare copia delle presenti proposte controfirmate in calce, in segno di accettazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
( *Dott. Marcello Celi* )



*Mi*

[lett1](60312.doc)

## ACCORDO AZIENDALE

TRA  
l'ARPA Spa  
e  
le OO.SS.

*premess*

- che la norma di cui all'accordo aziendale 9/81 lett. B punto 1.d) consente, in caso di invio in trasferta per più di un giorno l'applicazione dei trattamenti aziendali disciplinati nel medesimo accordo solo per il giorno di invio e per quello di rientro;
- che la norma in questione ha dato luogo a difformità interpretative ed applicative in ambito distrettuale;
- allo scopo di uniformare il trattamento,

si conviene di modificare l'accordo aziendale 9/81, lett. B punto 1.d) come segue:

"d) *In caso di invio in trasferta, i trattamenti di cui sopra, ivi compreso il rimborso benzina, si applicano giornalmente, per l'intera durata della trasferta, qualora l'agente dichiari di aver utilizzato la propria autovettura.*

*Al dipendente che invece dichiari di aver trascorso fuori dalla propria residenza una o più giornate, ai fini del computo del tempo di trasferta, si farà riferimento alla norma aziendale per quanto concerne il giorno di invio e quello di rientro, mentre le giornate intermedie saranno ragguagliate, ai soli fini del trattamento nazionale di trasferta, a 24 ore.*

*Qualora nelle competenze del turno fuori residenza sia prevista una diaria ridotta di importo superiore a quella spettante per trasferta, all'agente interessato sarà corrisposto il trattamento più favorevole."*

Chieti, 14-03-1996

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## ACCORDO AZIENDALE

TRA  
l'ARPA Spa  
e  
le OO.SS.

### premesso

- che le parti, nell'ambito dell'accordo aziendale stipulato in data 3.3.95 hanno tra l'altro convenuto che "l'indennità di soccorso di cui all'accordo aziendale 9/81 lett. B punto 3 fosse adeguata all'importo unitario assoluto di £ 11.000 giornaliera, anche durante l'orario di lavoro";
- che l'attuazione del combinato disposto dell'art. 7 accordo aziendale 3.3.95 e la lettera B punto 3 accordo aziendale 9/81 ha dato luogo a difformità interpretative;
- allo scopo di dirimere ogni controversia al riguardo,

le parti convengono quanto segue;

- Art. 1 - Agli agenti di officina che siano chiamati ad eseguire, al di fuori dei depositi aziendali, effettive prestazioni di soccorso debitamente documentate, sia durante il normale orario di lavoro sia in straordinario, compete un'indennità giornaliera di £ 11.000.
- Art. 2 - Il presente accordo, con decorrenza dall'1.1.96, abroga e sostituisce l'art. 7 dell'accordo aziendale 3.3.95, e la lettera B punto 3 dell'accordo aziendale 9/81.

Chieti, 14-03-1996



